

DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO TECNICO

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA NELL’AMBITO DEL GDPR E DELL’IDENTITA’ DIGITALE

CPV: 79111000-5
CIG: 819404108C

I. PREMESSE

Con determina a contrarre del 03/02/2020, Lazio Innova S.p.A. (di seguito “Lazio Innova”) ha deliberato di affidare i servizi legali di assistenza e consulenza giuridica nell’ambito del GDPR e dell’Identità Digitale.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura sarà gestita mediante piattaforma e-procurement accessibile al link <https://acquisti.lazioinnova.it/>. La documentazione di gara, inoltre, è disponibile sul sito internet <http://www.lazioinnova.it/appalti-in-corso/>.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Roma [codice NUTS ITE43]

CIG: 819404108C

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Andrea Ciampalini.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico
- 2) Bando di gara (Allegato n. 1)
- 3) Condizioni commerciali (Allegato n. 2)
- 4) Documento di Gara Unico Europeo (Allegato n. 3)
- 5) Dichiarazioni complementari (Allegato n. 4)
- 6) Schema d’Offerta Economica (Allegato n. 5)
- 7) Domanda di partecipazione (Allegato n. 6)

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante piattaforma e-procurement nella sezione riservata, entro le ore 12:00 del 25/02/2020.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma e-procurement.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere appositamente apportate all'interno della propria scheda di registrazione nella piattaforma e-procurement, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. BASE D'ASTA, OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

3.1. BASE D'ASTA

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali rappresentano un oggetto funzionalmente e strutturalmente unitario.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizi legali di assistenza e consulenza giuridica nell'ambito del GDPR</i>	79111000-5	P	26.680,00
2	<i>Servizi legali di assistenza e consulenza giuridica nell'ambito dell'Identità Digitale</i>	79111000-5	P	11.020,00
Importo totale a base di gara				37.700,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.

L'appalto è finanziato con Fondi propri di Lazio Innova.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, trattandosi di servizi di natura intellettuale, nell'offerta economica non è richiesta la quantificazione dei costi della manodopera.

3.2. OGGETTO DELLA FORNITURA

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica stragiudiziale relativi alle aree tematiche sotto indicate:

A. Area tematica "A": assistenza legale nell'ambito dell'applicazione del Regolamento europeo n.2016/679 promulgato il 25 maggio 2018 (noto come GDPR).

Il servizio si intende comprensivo di supporto legale e tecnico al DPO aziendale (data protection officer) e, in generale, alla struttura operativa di Lazio Innova, con il fine di garantire la continua e corretta attuazione

del Regolamento in tutte le diverse fasi di trattamento dei dati verso i dipendenti, i fornitori, i collaboratori, i beneficiari, tutti i soggetti terzi (persone fisiche) che entrano in relazione con la Società.

I servizi dell'Area tematica "A" comprendono:

- Servizi di consulenza specifica per eventuali controversie sull'interpretazione e applicazione della normativa "privacy" GDPR e D.LGS101/2018 e ss.mm.ii rispetto al bilanciamento di interessi con la normativa della trasparenza e anticorruzione e all'interpretazione e all'applicazione del codice dell'amministrazione digitale D.LGS 82/2005 e sue ss.mm.ii.;
- Servizi di consulenza specifica per l'interpretazione e l'applicazione della normativa privacy per le procedure di gara e d'appalto anche rispetto alle richieste di accesso agli atti, applicazione della normativa trasparenza e all'accesso civico;
- Servizi di consulenza specifica e interpretazione applicazione "normativa privacy" nel trattamento dei dati giudiziari compresi i dati relativi a condanne penali e a reati, e dati appartenenti a categorie "particolari" con specifico riferimento ai soggetti richiedenti agevolazioni comprese le dichiarazioni antimafia e i certificati del casellario giudiziale;
- Servizi di consulenza specifica nel caso di organizzazione e o presenza in eventi, progetti o incontri internazionali in Italia, nella U.E. e fuori della U.E. con riguardo all'interpretazione all'applicazione della normativa privacy;
- Servizi di consulenza specifica nella gestione dei siti interne web, PEC e cookie di profilazione e in generale tutte le comunicazioni elettroniche oggetto delle "direttive e-privacy";
- Servizi di redazione e aggiornamento dei manuali e registri previsti dal GDPR, con specifico riferimento ai registri delle attività di trattamento ai sensi art.30 del gdpr;
- Servizi di gestione adempimenti connessi agli amministratori di sistema e alle misure privacy by design e privacy by default;
- Assistenza legale per adempimenti GDPR e D.Lgs101/2018 in caso di DATA BREACH (artt.32-33-34 Regolamento Europeo 2016/679);
- Assistenza legale per adempimenti valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art.35 Regolamento Europeo 2016/679);
- Assistenza legale in caso dell'esercizio dei poteri d'indagine dell'autorità di controllo (art.58 Regolamento Europeo 2016/679);
- Assistenza legale nei casi di ricorso, responsabilità e sanzioni (come previsti dagli artt. 77 a 84 del regolamento Europeo 2016/679) e dal D.Lgs 101/2018 e dalle altre normative vigenti con riferimento alle violazioni privacy;
- Servizi di gestione adempimenti organizzazione eventi e marketing telefonico e eventuali autorizzazioni al trattamento dei dati e rispetto utilizzo dei dati nelle profilazioni;
- Servizi di gestione adempimenti connessi al rapporto di lavoro con particolare attenzione alla videosorveglianza, all'utilizzo di metadati e di strumenti di controllo del dipendente per difesa del patrimonio aziendale o per l'adempimento del servizio pubblico;
- Servizi di consulenza normativa per la corretta formulazione e mantenimento di tutta la modulistica: informative, consensi, nomine incaricati e responsabili, stesura contratti, organigramma privacy, policy aziendali, manuali per l'utilizzo dei beni aziendali con particolare riferimento a quelli informatici, telematici, telefonia e videoconferenza;
- Servizi di consulenza normativa per il controllo e la messa a norma degli apparati hardware e software con conseguente monitoraggio, nel rispetto delle norme vigenti, delle attività svolte dagli operatori;

- Servizi di consulenza legale interpretazione e applicazione sugli “standard della norma ISO/IEC 27701 2019 rispetto al GDPR e le altre normative di qualità dell’ente di certificazione ACCREDIA per la certificazione del sistema di gestione della protezione dati personali.

B. Area tematica “B”: consulenza legale a Lazio Innova S.p.A. in materia di identità digitale.

Il servizio si intende offerto alla Direzione generale e agli Uffici operativi di Lazio Innova quale diffusa e continuativa assistenza e consulenza legale in materia di utilizzo delle piattaforme digitali (bancarie, amministrative, commerciali), con il fine di ottimizzare i processi aziendali nel pieno rispetto delle disposizioni di Legge in materia di identità digitale e Codice dell’Amministrazione Digitale.

I servizi dell’Area tematica “B” comprendono:

- Servizi a supporto della Direzione generale nella definizione di un adeguato sistema di deleghe e assegnazioni di mansioni coerenti con le esigenze delle piattaforme digitali utilizzate dalla Società;
- Servizi a supporto degli Uffici per la gestione ottimale delle procedure previste dalla piattaforme utilizzate, nel rispetto della Legge e degli orientamenti in materia di amministrazione digitale.

L’assegnazione del servizio richiesto all’una o all’altra delle due Aree tematiche qui considerate spetta a Lazio Innova, che la esprime e formalizza in base alle esigenze operative rilevate tempo per tempo dal DPO, dalla Direzione generale o dall’Ufficio Privacy.

L’attività si intende principalmente svolta dai professionisti nelle sedi proprie mentre le riunioni che dovranno coinvolgere il personale di Lazio Innova saranno preferibilmente svolte presso la sede di via Marco Aurelio n. 26/A.

Con congruo preavviso, Lazio Innova potrà avvalersi del supporto professionale richiesto anche per incontri o riunioni tenute presso Istituzioni o Enti aventi sede differente.

Condizioni di attuazione dell’appalto:

- I. L’appalto si intende a misura;
- II. a titolo meramente indicativo si stima un impegno di circa 65 giornate complete di impegno professionale svolte nell’arco dei 24 mesi; indicativamente, la richiesta formale di informativa qualificata equivale all’impegno di una giornata; le richieste formali di parere scritto e motivato di cui al punto 3.3 a due o più giornate di impegno, con condivisione anticipata dell’impegno riconosciuto da parte di Lazio Innova;
- III. l’ammontare delle giornate uomo potrà subire variazioni quantitative, sempre nel rispetto del massimale sopra indicato, come pure del costo della giornata professionale proposto dagli offerenti in sede di gara, valore che assume pertanto carattere solo previsionale;
- IV. non è garantita da Lazio Innova la necessaria assegnazione di servizi fino a copertura del massimale economico indicato.

L’importo a base d’asta per ciascuna giornata uomo fornita è pari a € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) onnicomprensivo ed al netto della sola IVA. Tale valore, pertanto, si intende comprensivo di CPA e di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo.

3.3. TEMPI DI CONSEGNA DEI PARERI ED EVENTUALI PENALI

Per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto si intendono congrui i seguenti tempi di lavoro e di consegna:

- argomenti ordinari: risposta fornita entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta, anche con mera risposta trasmessa per vie brevi, ovvero con email di conferma dopo uno scambio anche informale di informazioni con i soggetti di Lazio Innova abilitati a formulare la richiesta di parere (variabili anche in funzione della specificità dell'argomento trattato ma comunque con il coordinamento del DPO aziendale);
- pareri complessi: consegna formale entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta formale, proveniente solo dai soggetti di Lazio Innova abilitati a formulare la richiesta (DPO, Direttore generale, Responsabile di Servizio o Ufficio Privacy);
- pareri di particolare complessità: tempi di consegna da concordarsi fra il DPO (ovvero la Direzione generale di Lazio Innova) e il referente contrattuale indicato dall'aggiudicatario nella persona di un esperto senior.

In caso di mancato rispetto dei termini su indicati, Lazio Innova si riserva l'applicazione di penali valutate in € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una rituale contestazione scritta nei confronti dell'Aggiudicatario, cui il medesimo potrà opporre per iscritto le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla ricezione.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, senza necessità di diffida o di procedimento giudiziario Lazio Innova potrà a proprio insindacabile giudizio rivalersi sulla cauzione definitiva con eventuale obbligo di reintegrazione in capo all'Aggiudicatario, ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, ivi compresi i corrispettivi maturati.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Lazio Innova, su motivata richiesta dell'Aggiudicatario, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile allo stesso.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto sarà pari ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in caso di partecipanti in forma associata, deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;

- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- c. dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- b) Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c) Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale.

8. SUBAPPALTO

All'aggiudicatario è fatto espresso divieto di subappaltare, in tutto o in parte, nonché di cedere il contratto stipulato a terzi, pena la risoluzione del contratto medesimo.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai concorrenti non è richiesta la presentazione di alcuna garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente all'interno della piattaforma e-procurement entro le ore 12.00 del giorno 04/03/2020.

Tutta la documentazione presentata dai partecipanti dovrà essere sottoscritta digitalmente in formato.p7m dal legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza.

La documentazione che ciascun partecipante dovrà presentare, affinché sia reputata ammissibile, è suddivisa per ciascun lotto in:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni alla documentazione già presentata. Non saranno ammesse integrazioni alla documentazione trasmessa.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE e le dichiarazioni complementari potranno essere redatte sui modelli predisposti e allegati al presente.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

II. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni complementari nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente in formato.p7m dal legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza ed inserita nella Busta A.

12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 6 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

12.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE allegato n. 3 secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_ Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Tutte le informazioni relative alla procedura di appalto sono precompilate da Lazio Innova.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

12.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni complementari di cui all'allegato n. 4, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
2. dichiara che ai fini di eventuali accessi agli atti da parte di altri concorrenti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e degli articoli 76, comma 4, del Codice:
 - consente di dare visione e rilasciare copia di tutta la propria documentazione di gara presentata (amministrativa, tecnica, economica e di congruità dell'offerta), qualora alcuno degli altri concorrenti eserciti la facoltà di accesso agli atti;
 - non consente di dare visione e rilasciare copia della documentazione di gara indicata nella motivata e comprovata dichiarazione (da allegare) relativa alle informazioni fornite dal concorrente stesso nell'ambito della propria offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici o commerciali, qualora alcuno degli altri offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti;
3. libera Lazio Innova dall'obbligo di notifica di eventuali richieste di accesso ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006;
4. dichiara la propria disponibilità a dare inizio all'esecuzione della prestazione, in caso di aggiudicazione, anche in pendenza della formale stipula del contratto, nei casi previsti dalla vigente normativa;
5. dichiara di essere in grado di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in conformità a quanto prescritto dal presente disciplinare;
6. dichiara, per quanto a propria conoscenza e ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012:
 - che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del concorrente e i dirigenti e i dipendenti di Lazio Innova;

- che sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del concorrente i dirigenti e i dipendenti di Lazio Innova;
7. dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 190/2012:
- che non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative di Lazio Innova;
 - che sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative di Lazio Innova;
8. *[nel caso di società cooperativa italiana]* dichiara che è iscritto nel Registro Prefettizio delle Cooperative e può partecipare ai pubblici appalti;
9. *[nel caso di concorrenti che partecipano in raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti]* dichiara che, in caso di aggiudicazione della procedura, i concorrenti impegnano a costituirsi giuridicamente in raggruppamento/consorzio nel rispetto dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 individuando fin da ora quale soggetto sia capofila e quale sia la ripartizione percentuale del servizio;
10. *[nel caso di concorrenti che partecipano in raggruppamenti o consorzi già costituiti]* dichiara che i concorrenti si sono costituiti in raggruppamento/consorzio in forza di mandato speciale con rappresentanza autenticato dal notaio nel quale è stata designata la quale capofila e la ripartizione percentuale del servizio;
11. *[nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice]*, dichiara che il consorzio concorre per la consorziata/le consorziate indicate;
12. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
13. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e nel documento (eventuale) contenente quesiti e risposte;
14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
16. *[nel caso di concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
17. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico di Lazio Innova e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** a 17, potranno essere rese mediante compilazione del modulo allegato n. 4.

12.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

18. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
19. *[nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, contratti di rete già costituiti]* copia autentica dell'atto costitutivo/contratto di rete con indicazione del soggetto mandatario/capofila;
20. *[nel caso di mancato consenso a favore di Lazio Innova S.p.A. alla visione e al rilascio di copia della documentazione di gara]* motivata e comprovata dichiarazione relativa alle informazioni fornite dal concorrente stesso nell'ambito della propria offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici o commerciali (Attenzione: la mancata produzione della suddetta dichiarazione comporterà l'accesso dell'intera offerta ai concorrenti che ne facciano richiesta).

12.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 12.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) una relazione illustrativa delle attività che saranno realizzate e della metodologia che si intende adottare per l'esecuzione dei servizi richiesti; nella relazione dovranno inoltre essere indicate le caratteristiche operative e funzionali del gruppo di lavoro, sia sotto il profilo della capacità di interazione con la struttura di Lazio Innova (DPO, Direzione generale, Uffici), sia delle modalità e tempistiche degli interventi. Saranno anche considerate eventuali proposte di miglioramento dei servizi di assistenza e consulenza giuridica se finalizzate alla migliore esecuzione del servizio.
- 2) Curricula anonimi dei componenti il Gruppo di Lavoro da cui si desumano le competenze dei singoli componenti. I servizi dovranno essere assicurati da un gruppo di lavoro composto da legali avente una composizione non inferiore, pena l'esclusione, a quella di seguito indicata:

- esperto senior con rilevante e comprovata competenza in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ad eventuali esperienze dirette già maturate nel ruolo di DPO, per conto di aziende private di medio-grande dimensione o di amministrazioni pubbliche; l'esperto è altresì referente della relazione contrattuale;
- esperto senior avente esperienza professionale di durata complessivamente non inferiore ad anni 5 nel settore della consulenza ed assistenza in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento a rilevanti e comprovate esperienze in materia di formazione sul tema;
- esperto junior con esperienza di almeno 3 anni in materia di trattamento dei dati personali e capacità di supporto in materia di formazione;
- esperto in materia di Information Technology, con specifica e comprovata esperienza nel campo dell'utilizzo dei sistemi di riconoscimento dell'identità digitale e adeguate cognizioni giuridiche connesse.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 12.1.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello allegato n. 5 al presente disciplinare di gara e contenere il prezzo onnicomprensivo ed al netto della sola IVA offerto per ciascuna giornata uomo fornita in ribasso rispetto all'importo a base d'asta pari a € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) onnicomprensivo ed al netto della sola IVA.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è redatta in bollo e sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 12.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra prezzo e percentuale di ribasso nonché tra valori in cifre e valori in lettere, sarà ritenuto prevalente il valore economicamente più conveniente per Lazio Innova.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Offerta tecnica: max punti 80

I punteggi sull'offerta tecnica saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice, come di seguito specificato:

1. a ciascun criterio, subcriterio e/o elementi specifici che compongono ogni offerta ogni componente della Commissione Giudicatrice attribuirà, a propria discrezione, un giudizio sintetico (da molto negativo a ottimo), cui verrà associato il corrispondente coefficiente (da 0 a 1), come indicato nella seguente tabella:

Giudizio sintetico	Coefficiente
Molto negativo	0
Negativo	0,1
Abbastanza negativo	0,2
Scarso	0,3
Abbastanza scarso	0,4
Quasi sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Più che sufficiente	0,7
Buono	0,8
Quasi ottimo	0,9
Ottimo	1

2. per ciascun criterio, subcriterio e/o elemento specifico si procederà con il calcolo della somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e della relativa media aritmetica (somma coefficiente/numero commissari);
3. nel caso in cui nessuna delle proposte ottenga il punteggio massimo previsto, si procederà con la “prima riparametrazione”, assegnando un coefficiente pari ad 1 (uno) al valore medio massimo e proporzionando linearmente ad esso gli altri valori medi;
4. determinazione del punteggio attribuito al criterio, subcriterio e/o elemento specifico attraverso la moltiplicazione del coefficiente di valutazione riparametrato per il corrispondente punteggio massimo attribuibile.

La somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio o subcriterio determina il valore provvisorio V(a) del punteggio di merito tecnico.

Successivamente, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui 2 criteri di qualità tecnica qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi (80 punti), sarà effettuata una “seconda riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto (dato dalla somma dei punteggi dei subcriteri) il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Criteri, subcriteri e/o elementi specifici di valutazione

L'Offerta Tecnica sarà valutata secondo i criteri riepilogati nella seguente tabella:

Qualità dell'offerta tecnica: MAX PUNTI 80

Criteri	Sottocriteri	Punteggio
A. Rispondenza del gruppo di lavoro ai servizi richiesti	<p>Esperienza e competenze maturate dal gruppo di lavoro (e comunque da ciascuno dei componenti per il rispettivo livello di competenza dichiarata) in riferimento ai servizi indicati:</p> <p>(i) in materia di trattamento dei dati personali; (ii) in materia di specifica applicazione del GDPR; (iii) in materia di competenze specifiche in materia di identità digitale e sistemi di riconoscimento.</p>	<p>MAX PUNTI: 50</p> <p>(i) fino a 10 punti (ii) fino a 25 punti (iii) fino a 15 punti</p>
B. Modalità e tempistiche di svolgimento dei servizi.	<p>Caratteristiche operative e funzionali del gruppo di lavoro:</p> <p>(i) capacità di interazione con l'organizzazione di Lazio Innova in materia di trattamento dei dati personali (DPO; Direzione generale; Ufficio Privacy e Sicurezza Dati).</p> <p>(ii) capacità di rispondere tempestivamente (ovvero anche in anticipo rispetto alle scadenze esplicitate al punto 7) alle specifiche esigenze poste dagli Uffici in materia di identità digitale e accesso a sistemi e piattaforme digitali.</p>	<p>MAX PUNTI: 30 punti</p> <p>(i) fino a 20 punti (ii) fino a 10 punti</p>
Totale		80 punti

Offerta economica max punti 20

Per quanto riguarda il prezzo verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove

Ra = valore offerta dall'Operatore Economico

RMax = valore dell'offerta più conveniente.

Lazio Innova si riserva di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

16. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06/03/2020, alle ore 11:00 tramite piattaforma e-procurement. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante messaggio notificato dalla medesima piattaforma e-procurement almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante messaggio notificato dalla medesima piattaforma e-procurement almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Lazio Innova si avvale della facoltà di cui all'art. 1, comma 3 della Legge 14 Giugno 2019 n. 55 che prevede l'applicazione ai settori ordinari delle disposizioni di cui all'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Pertanto, procederà ad esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Il controllo della documentazione amministrativa avverrà soltanto in capo al miglior offerente.

In ragione della preventiva valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RUP ovvero l'Autorità di gara istituita ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare soltanto il tempestivo deposito e l'integrità della documentazione trasmessa dai concorrenti, riservandosi il controllo della completezza della

documentazione amministrativa presentata soltanto sugli operatori sorteggiati o comunque sul miglior offerente.

Successivamente alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RUP ovvero l'Autorità di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa del miglior offerente e dell'operatore economico eventualmente sorteggiato a quanto richiesto nella presente lettera;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara provvedendo a darne comunicazione agli interessati.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La nomina della commissione giudicatrice e tutti i relativi adempimenti saranno effettuati sulla base delle Linee Guida ANAC n. 5 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 e sulla base del Comunicato del Presidente ANAC del 9 gennaio 2019.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Solamente nel caso di intervenuta entrata in vigore dell'Albo dei commissari ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 5, l'individuazione del Presidente della commissione avverrà mediante sorteggio.

La durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice, dalla data di affidamento dell'incarico alla seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, è pari a **30 giorni solari**.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà, tramite piattaforma e-procurement, alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 15.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.5.**

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, che sarà confermata successivamente alle operazioni descritte al precedente punto 17.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, presso la sede di Lazio Innova di Roma in Via Marco Aurelio 26/A, in data debitamente notificata ai partecipanti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, tramite piattaforma e-procurement, redige la graduatoria e la rimette al RUP per i successivi adempimenti..

Qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, Lazio Innova si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Lazio Innova si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta purché ritenuta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, ove dovute.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. È obbligo dell'Operatore Economico effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del predetto Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Andrea Ciampalini
